



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 2 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.1

PROGRAMMA ISOLE VERDI

Il Direttore Generale

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti «de minimis»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, recante «Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili» che individua i territori delle isole minori non interconnesse nelle quali realizzare un processo di graduale sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico locale;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do No Significant Harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2020/2094 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 23 dicembre 2020, n. 2020/2221 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);

Visto in particolare l'Allegato VI del citato regolamento (UE) n. 2021/241, che fissa il contributo all'obiettivo climatico (c.d. *tagging*) nella misura del 37% delle risorse complessive assegnate dal PNRR;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge di cui al precedente visto, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 ed, in particolare, la Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), Investimento 3.1 (Isole Verdi) del PNRR che prevede di affrontare le principali sfide della transizione ecologica in modo integrato su aree specifiche caratterizzate da un elevato potenziale miglioramento in termini ambientali/energetici quali quelle delle piccole isole;

Visti i target e le milestone di livello europeo associati all'Investimento 3.1 (Isole Verdi) M2 C1 del PNRR e nello specifico:

- La milestone M2C1-18, che prevede, entro il 30 settembre 2022: *“Il decreto direttoriale deve approvare la graduatoria dei progetti relativa ai risultati del bando. La procedura di selezione deve includere gli elementi seguenti: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno affinché il*
-

contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 37 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241"; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. I possibili settori di intervento sono i seguenti: - la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale ("anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno"); - la gestione integrata e certificata delle risorse idriche; - la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; - lo sviluppo di un turismo sostenibile ("capace di valorizzare le produzioni locali"); - la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; - l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti; - lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); - l'integrazione dei servizi di mobilità; - lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile ("che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti"). Il biometano deve essere conforme ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui agli articoli 29 -31 della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II), alle norme sui biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggiere fissate dall'articolo 26 della medesima direttiva e ai relativi atti delegati e di esecuzione affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241".

- Il target M2C1-19, che prevede, entro il 30 giugno 2026, la “attuazione in almeno 19 piccole isole di progetti integrati completi che comportano almeno tre tipi diversi di intervento. Nel complesso il contributo per il clima dell'investimento deve essere pari almeno al 37 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. Gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano: - efficientamento energetico; - sviluppo e/o miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di mobilità collettiva; bus e imbarcazioni alimentati a energia elettrica; pensiline per i servizi di trasporto pubblico; car sharing, bike sharing e scooter sharing; - costruzione e/o adattamento di piste ciclabili, costruzione di zone di riparo; - efficienza della raccolta differenziata con il rafforzamento dei sistemi di raccolta; - costruzione/ ammodernamento di isole ecologiche con relativo centro di riutilizzo; - sistemi di desalinizzazione; - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia fotovoltaica, l'eolica offshore, le energie marine rinnovabili quali l'energia del moto ondoso o l'energia mareomotrice; - misure di efficientamento energetico volte a ridurre la domanda di energia elettrica; - interventi sulla rete elettrica e sulle relative infrastrutture: dispositivi di stoccaggio, integrazione del sistema dell'energia elettrica con il sistema idrico dell'isola, smart grids, sistemi innovativi di gestione e monitoraggio dell'energia”.

Visto il decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto il decreto 11 ottobre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

Visto il decreto direttoriale 25 novembre 2021, n. 390, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 novembre 2021, n. 3010, con cui è stato avviato, nell'ambito del PNRR, il Programma “Isole Verdi”, finalizzato a rafforzare, in termini ambientali ed energetici, i Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

Visto il DPCM 20 gennaio 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 18 febbraio 2022 al n. 228, con il quale è conferito all'Ing. Mauro Mallone l'incarico di funzioni dirigenziali di livello generale di Direttore della Direzione Generale Incentivi Energia (di seguito DG IE), di cui all'articolo 15 del citato DPCM 29 luglio 2021, n. 128, nell'ambito del Dipartimento energia del Ministero della transizione ecologica;

Visto il DM 03 marzo 2022 n. 101, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 al n. 554, con il quale il Ministro della transizione ecologica ha approvato la Direttiva Generale recante indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2022;

Visto il decreto direttoriale 14 aprile 2022, n. 21 che ha prorogato al 22 aprile 2022 il termine di presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 3, del citato direttoriale n. 390/2021;

Visto il decreto direttoriale 14 aprile 2022, n. 21 che ha prorogato al 22 aprile 2022 il termine di presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 3, del citato direttoriale n. 390/2021;

Viste le istanze di finanziamento e le relative Schede Progetto presentate dai Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse, nelle modalità e nei termini di cui all'articolo 4 del decreto direttoriale n. 390/2021, così come prorogati dal richiamato decreto n. 21/2022;

Visto il decreto direttoriale 10 giugno 2022, n. 107 con il quale è stato istituito il Tavolo di monitoraggio di cui all'articolo 6, del decreto direttoriale n. 390 del 25 novembre 2021, con il compito di:

- I) verificare e valutare le Schede Progetto presentate dai Comuni istanti e redigere l'elenco delle Schede Progetto ammissibili a finanziamento;
- II) verificare e valutare la documentazione presentata dai Comuni beneficiari, anche con riferimento ad eventuali proposte di variazione delle Schede Progetto;
- III) monitorare l'avanzamento del programma di interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto.

Vista la nota prot. 110281 del 12 settembre 2022, con la quale il Presidente del Tavolo di monitoraggio ha trasmesso alla Direzione Generale Incentivi Energia l'esito della valutazione delle Schede Progetto presentate dai Comuni, l'elenco delle Schede progetto ammissibili a finanziamento e la valutazione del contributo all'obiettivo climatico degli investimenti proposti;

Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2022, n. 219, con il quale la Direzione Generale Incentivi Energia ha ammesso a finanziamento le tipologie di intervento indicate nelle Schede Progetto presentate dai Comuni beneficiari, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 ottobre 2022, al n. 2934;

Considerato che gli interventi approvati con il citato decreto n. 219/2022 sono coerenti con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) secondo quanto previsto dalla circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 così come dalla circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite nel decreto direttoriale 25 novembre 2021, n. 390;

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 173 del 11.11.2022 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, pubblicato sulla GURI serie generale del 11.11.2022, che prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto l'art. 4 comma 3 del citato decreto-legge n. 173 del 11.11.2022 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»;

Considerato che a seguito del confronto con i Servizi della Commissione Europea, in fase di assessment della terza domanda di pagamento PNRR, la stessa ha da ultimo rappresentato che la lista di esclusione richiamata nell'Annex alla CID per l'iniziativa "Isole Verdi", all'interno della quale nel primo punto figurano come non ammesse le "attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle", esclude tra le voci di spesa ammissibili a finanziamento l'acquisto di veicoli non totalmente elettrici, ivi inclusi quindi i mezzi a trazione ibrida;

Atteso che al fine di garantire che le spese relative all'acquisto dei veicoli e delle imbarcazioni siano compatibili con il PNRR, in linea con le raccomandazioni dei Servizi della Commissione Europea, in quanto limitate a veicoli ed imbarcazioni ad alimentazione elettrica a zero emissioni, risulta necessario modificare l'allegato 1 Parte B "Tipologie di intervento e spese ammissibili" Intervento II "Mobilità Sostenibile", Tipologia II.A e II.B di cui al decreto direttoriale 25 novembre 2021, n. 390, introducendo la relativa prescrizione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere con apposito decreto alla modifica dell'Allegato 1, parte B, in relazione all' Intervento II "Mobilità Sostenibile", Tipologia II.A e II.B di cui al decreto direttoriale 25 novembre 2021, n. 390 e consentire la modifica delle Schede Progettuali per le voci di costo non compatibili con le raccomandazioni dei Servizi della Commissione Europea;

DECRETA

Articolo Unico

1. L'Allegato 1, Parte B, di cui al decreto direttoriale 25 novembre 2021, n. 390, è integralmente sostituito dall'Allegato 1, Parte B2.
2. Le variazioni alle Schede Progetto, che nella versione approvata prevedono l'acquisto di veicoli ed imbarcazioni ad alimentazione ibrida, rese necessarie a seguito dell'emanazione del presente decreto, devono essere apportate dal Soggetto attuatore secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto 25 novembre del 2021, n. 390 e all'articolo 3 del decreto 27 settembre 2022, n. 219. Le proposte di modifica della Scheda Progetto devono garantire sia il rispetto della quota assegnata (tag) per la dimensione "green" all'investimento "M2C1 3.1 Isole Verdi" che la realizzazione del target di Programma (M2C1-19), che consiste nel realizzare almeno tre delle tipologie di intervento, in ciascuna delle isole di competenza territoriale del Soggetto attuatore.
3. Resta fermo l'impegno a garantire che il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 37 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e notificato a mezzo PEC ai Comuni beneficiari del Programma "Isole Verdi".

Il Direttore Generale
Ing. Mauro Mallone
